



PARERE MOTIVATO
n. 54 del 21 Marzo 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 16 al Piano degli Interventi del Comune di Vigonza (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Marzo 2019 come da nota di convocazione in data 20 Marzo 2019 prot. n.112089;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Vigonza con nota pec n.38286 del 27.12.18 acquisita al protocollo regionale al n.526183 del 27.12.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 16 al Piano degli Interventi e alla successiva integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare trasmessa con nota n.3939 del 4.02.19 assunta al prot. reg. al n.46574 del 4.02.19;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.410 del 14.02.19 assunto al prot. reg. al n.63942 del 14.02.19 del Consiglio di Bacino Brenta;
- Parere n.30601 del 25.02.19 assunto al prot. reg. al n.77339 del 25.02.19 dell'ULSS6;
- Parere n.81873 del 26.02.19 assunto al prot. reg. al n.79568 del 26.02.19 del Comune di Padova;
- Parere n.22192 dell'1.03.19 assunto al prot. reg. al n.86767 dell'1.03.19 di ARPAV;
- Parere n.1160 dell'1.03.19 assunto al prot. reg. al n.87465 dell'1.03.19 del Distretto delle Alpi Orientali.
- Parere n.5775 del 7.02.19 assunto al prot. reg. al n.92931 del 6.03.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 10/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE La Variante parziale n. 16 al Piano degli Interventi del Comune di Vigonza, adottata con DCC n. 87 del 11.12.2018, si configura come una variante per l'inserimento di modifiche puntuali ma che interessa differenti aspetti e diverse aree del territorio comunale, nel rispetto dei contenuti del PAT. Sostanzialmente le modifiche introdotte sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. Accordi Pubblico Privati - Art. 6 LR 11/2004;
2. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo;
3. Varianti Verdi – LR 04/2015;
4. Variazioni cartografiche puntuali.

Per tutte le tipologie sono state riportate nel RAP le schede riassuntive riferite alle modifiche inserite nel Piano degli Interventi n. 16, indicando la localizzazione, la descrizione dell'intervento e la valutazione di coerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata.

Il Valutatore nel RAP relativamente agli accordi Pubblico Privato ha riportato SCHEDA NORMA contenente, situazione cartografica di stato vigente e di variante, parametri urbanistici con rimando alle relative NTO e scheda matrice base. Si evidenzia che le Schede Norma nn. 79, 81, 82 e 84 "Individuazione di GSV (Grande Struttura di Vendita) richiamano quanto previsto nella L.R. 50/2012 e relativo regolamento. Nell'iter di formazione della presente variante, relativamente alle Varianti Verdi, tutte le istanze presentate sono state valutate nel rispetto del principio di contenimento di consumo del suolo, di cui alla della Legge regionale 4/2015, affinché le aree siano private della capacità edificatoria e riclassificate. Il Comune ha provveduto altresì a dotarsi di criteri per l'accoglimento delle istanze. Nel RAP il Valutatore dichiara che per quanto riguarda le



“Variazione cartografiche puntuali”, “Non ci si addentra nelle valutazioni ambientali poiché questa fattispecie di modifiche è esclusa dalla necessità di Valutazione Ambientale Strategica..”, ritenendo comunque di approfondire con le opportune valutazioni (matrice di base) solamente le variazioni nn. 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Per tutti i punti di modifica viene comunque riportata cartografia di stato vigente e di variante. La valutazione è stata condotta in osservanza della procedura prevista dalla normativa vigente. Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio. La documentazione è redatta in modo coerente con le precedenti Valutazioni Ambientali predisposte per altre Varianti al Piano degli Interventi. Si conclude precisando che la presente Variante non prevede modifiche che implicano “Consumo di Suolo”, ai sensi della L.R. 14/2017 e della successiva DGR 668/2018, le eventuali modifiche sono sostanzialmente circoscritte all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 21 Marzo 2019 dalla quale emerge che la *“Variante n.16 al Piano degli Interventi in Comune di Vigonza”*, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, viene evidenziato che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni e la raccomandazione VincA n. 10/2019 e che prima dell’attuazione di quanto previsto nella Variante al P.I., dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal *“Piano di Emergenza Comunale”*;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.


la Variante Parziale n. 16 al Piano degli Interventi del Comune di Vigonza, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi:

Prima dell’attuazione:

- deve essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal *“Piano di Emergenza Comunale”*;

In fase di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.



- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1,8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
 - Prescrivendo che:
 - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Vertigo moulinsiana*, *Lycaena dispar*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Botaurus stellaris*, *Falco peregrinus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*;
 - 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 - 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 - 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Vigonza, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
 - Riconoscendo la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto



territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine